

L'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Giuseppe Isabellon, richiama il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (PSR 07-13) della Valle d'Aosta approvato dalla Commissione europea con decisione C(2008) 734 del 18 febbraio 2008 e dal Consiglio regionale con deliberazione n. 3399/XII del 20 marzo 2008.

Ricorda che nel corso del 2009, a seguito della pubblicazione dei regolamenti comunitari sulla cosiddetta riforma health check della Politica agricola comunitaria (PAC), l'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013, individuata nel Direttore della Direzione politiche comunitarie e miglioramenti fondiari, ha proposto alcune modifiche al Programma, le quali sono state approvate dalla Commissione europea con decisione n. C(2009) 10342 del 17 dicembre 2009.

Richiama, a tal proposito, le deliberazioni della Giunta regionale n. 2005 del 2 luglio 2008 e n. 136 del 21 gennaio 2010, ratificate dal Consiglio regionale, rispettivamente, con deliberazioni n. 34/XIII del 23 luglio 2008 e n. 1060/XIII del 24 febbraio 2010, che approvano le modificazioni al Programma di Sviluppo Rurale della Valle d'Aosta per il periodo 2007/2013.

Richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 2488 dell'11 settembre 2009 recante i criteri applicativi delle misure 112, 113, 211, 214 e 215 del Programma di Sviluppo Rurale della Valle d'Aosta 2007/2013.

Rammenta che, ai sensi dell'art. 75 del reg. (CE) 1698/2005, l'Autorità di Gestione, è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione ed attuazione del PSR 2007-2013 e, a tal fine, deve garantire che le operazioni da finanziare siano selezionate secondo criteri applicabili al programma stesso.

Fa presente che, nell'ambito delle modifiche al PSR 07-13 approvate dalla Commissione europea il 17 dicembre 2009, l'Autorità di Gestione ha inserito una modifica dei parametri per l'ammissibilità a pagamento delle superfici di alpeggio, finanziabili ai sensi della misura 211 'Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane' e della misura 214 'Pagamenti agroambientali'.

Ricorda, in particolare, che la suddetta modifica comporta l'eliminazione del coefficiente di 1,5 ettari/UBA (Unità Bovino Adulto) per le aziende di alpeggio con capi produttivi, e l'innalzamento da 0,5 a 1 ettaro/UBA per quelle con capi improduttivi.

Fa presente che tale modifica è stata ufficialmente presentata dalla rappresentanza delle Associazioni di categoria del settore agricolo nel corso della seduta del Comitato di Sorveglianza (CdS) del PSR 07-13, in data 19 giugno 2009, e che, a seguito dell'approvazione da parte del suddetto Comitato, l'Autorità di Gestione del Programma ha dovuto attendere la sopra citata approvazione, da parte della Commissione europea, di tutte le modifiche apportate al PSR 07-13 nel corso del 2009.

Riferisce che, a seguito delle modifiche apportate alle misure 211 e 214 del PSR 07-13, si rende necessario adeguare i criteri applicativi previsti dall'allegato 3, punto 4) "Superfici ammesse a pagamento – Aziende di alpeggio", e dall'allegato 4, punto 4) "Superfici ammesse a pagamento – Aziende di alpeggio" della deliberazione della Giunta

regionale n. 2488 dell'11 settembre 2009, e che a tal fine l'Autorità di Gestione ha provveduto a proporre le opportune modifiche.

Propone, pertanto, di approvare le modifiche ai criteri applicativi della misura 211 'Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane' e della misura 214 'Pagamenti agroambientali' a parziale sostituzione di quelli previsti dagli allegati 3 e 4 alla deliberazione della Giunta regionale n. 2488 dell'11 settembre 2009.

#### LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto riferito dall'Assessore Giuseppe Isabellon;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3702 in data 18 dicembre 2009 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2010/2012, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2010 e di disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Direttore della Direzione politiche comunitarie e miglioramenti fondiari dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13 - comma 1 - lettera e) e 59 - comma 2 - della legge regionale n. 45/1995, sulla presente proposta di deliberazione;
- ad unanimità di voti favorevoli,

#### D E L I B E R A

di modificare il punto 4) "Superfici ammesse a pagamento – Aziende di alpeggio", sia dell'allegato 3 che dell'allegato 4 alla deliberazione della Giunta regionale n. 2488 dell'11 settembre 2009, come segue:

a) testo originale:

*“Nella determinazione della superficie effettivamente utilizzata dalla pluralità di allevatori durante la monticazione si ammettono a pagamento fino a 1,5 ha per UBA\* di bestiame produttivo e 0,5 ettari per quello improduttivo: in entrambi i casi è fatto salvo il carico animale massimo di cui all'Allegato 5 del PSR, e il limite massimo di superficie ammessa a premio è fissato a 200 ettari”;*

b) testo modificato:

“Nella determinazione della superficie effettivamente utilizzata dalla pluralità di allevatori che occupano alpeggi per bestiame improduttivo e che sono sprovvisti di quota latte, si ammettono a pagamento fino a 1,00 ha /UBA\*. E' fatto salvo il carico animale massimo di cui all'Allegato 5, e il limite massimo di superficie ammessa a premio è fissato a 200 ettari”.